



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI LECCE

I QUADERNI DELL'ORDINE

Le Notifiche in proprio degli Avvocati
(aggiornato al d.l. 90/2014,
così come convertito in legge)
Istruzioni

ISTRUZIONI PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI
Avv. Raffaele Fatano – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce

Cari Colleghi,

il Consiglio dell’Ordine, consapevole delle grandi difficoltà in cui l’Avvocatura si dibatte, stretta tra la grave crisi economica in cui versa il Paese e le novità legislative che con ritmo incalzante hanno invaso la vita quotidiana, ha avviato un programma di supporto per gli iscritti che si propone di intervenire, per quanto possibile, sulle nuove tematiche al fine di offrire una guida a quanti, per vari motivi, non siano in condizione di seguire il ritmo incalzante delle novità approfondendone, personalmente, le tematiche.

A partire dal 30/6/2014 il processo telematico sarà obbligatorio per gli operatori della giustizia.

La Legge finanziaria 2013, infatti, ha previsto che il deposito degli atti processuali e documenti negli Uffici giudiziari debba avvenire esclusivamente on line nei procedimenti civili, nelle esecuzioni individuali e concorsuali e nei procedimenti d’ingiunzione.

L’attuazione della riforma del processo civile telematico impone un particolare impegno ed il ricorso a risorse esterne aventi anche una competenza tecnica.

Per venire incontro a queste esigenze il Consiglio ha ritenuto di istituire una Commissione che, coordinata dall’avv. Vincenzo Caprioli, è composta dai Colleghi avv.ti Giulio Farachi, Sergio Limongelli, Vincenzo Napolitano, Antonio Lino Spedicato, Claudio Spongano, Marcello De Marini, Andrea Lisi ed Angelo Galante oltre che dal rag. Raffaele Basile, dipendente dell’Ordine.

E’ noto che la legge 53/1994, da tempo, ha introdotto, nel nostro ordinamento, la possibilità, per gli avvocati, di notificare gli atti giudiziari, direttamente, senza rivolgersi all’Ufficiale Giudiziario. Dal 24 maggio di quest’anno, poi, è possibile per gli avvocati procedere alle notificazioni in proprio a mezzo PEC.

E’ stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 48 del 03/04/2013, ossia il *“Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”*.

Il Consiglio, consapevole dell’importanza e delle potenzialità di tale innovazione, ritenendo che la notifica degli atti direttamente e a mezzo PEC debba essere diffusa il più possibile, anche per ridurre i disagi che sono derivati e continueranno a derivare dall’accorpamento delle sezioni distaccate che interessano, com’è noto, anche gli Uffici Notifiche, ha

sollecitato la Commissione a predisporre un opuscolo che, senza sostituirsi a trattazioni sistematiche sull'argomento, fornisca una guida pratica per risolvere alcune problematiche pratiche derivanti dalla prima applicazione di una normativa frammentata e in continua evoluzione.

La commissione ha raccolto l'invito ed in tempi brevissimi, considerata anche la pausa estiva, ha redatto questo breve manuale, **senza pretesa di completezza né di precisione scientifica**, che contiene istruzioni per la notifica diretta degli atti, anche con mezzi telematici.

Ai componenti della Commissione, che ha chiuso i lavori nel corso di questi giorni e che continuerà ad approfondire questa problematica per il necessario aggiornamento, sento di rivolgere il plauso dell'intero Consiglio per il lavoro svolto e l'auspicio che possa, nel prossimo futuro, contribuire a condurre l'Avvocatura leccese nel processo civile telematico senza le preoccupazioni che derivano dalle novità.

Lecce, 30 settembre 2013

ISTRUZIONI PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI

L'avvocato che intenda notificare in proprio deve, ovviamente, essere iscritto all'albo; **se intenda utilizzare un mezzo diverso dalla posta elettronica certificata**, deve essere autorizzato dal proprio Consiglio dell'Ordine (artt. 1 e 7 l. 53/94¹, **con le modifiche apportate dal d.l. 90/2014, art. 46**).

Deve tenere un registro cronologico delle notificazioni dirette (art. 8) che deve essere vidimato dal Consiglio.

La disposizione dell'art. 8, co. 4-bis esclude la applicazione delle norme sul registro "*alle notifiche effettuate a mezzo PEC*".

E' bene precisare che, in ogni caso, l'avvocato deve essere munito di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. (art.1) per il giudizio di cui all'atto da notificare.

¹ D'ora in poi, tutti i riferimenti saranno alla l. 53/94, salva diversa indicazione.

*o*o*

Notifiche “fisiche” in proprio

Autorizzazione del Consiglio dell’Ordine (art. 7)

L’autorizzazione deve essere richiesta al Consiglio dell’Ordine al quale l’avvocato è iscritto. Può essere concessa solo se l’avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione.

Sarà revocata, eventualmente, nel caso venga irrogata all’avvocato una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione.

Una volta concessa la autorizzazione, il Presidente del Consiglio o un suo delegato procedono alla vidimazione del registro cronologico.

L’avvocato che intenda conseguire la autorizzazione, quindi, deve formulare apposita domanda, e consegnare anche il registro per la vidimazione.

Il Registro cronologico (art.8)

Il registro deve rispettare il modello stabilito dal Ministero. (D.M. 27.5.1994, in G.U. 7.6.1994 n.131); esso può essere acquistato presso le cartolerie specializzate (al pari delle buste che serviranno per la notifica) richiedendo specificatamente il registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile, amministrativa e stragiudiziale ad uso dell’avvocato.

Il registro può essere anche costituito da moduli continui vidimati, che – ovviamente- devono contenere tutte le voci previste dal modello stabilito.

Nel registro va annotata ogni notificazione eseguita, a cura del professionista notificante.

Ai fini del compimento di tali annotazioni, l’avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.

Sul registro si devono annotare

- il numero d’ordine della notificazione: è un numero progressivo per ogni notifica, quindi per ogni destinatario del medesimo atto; la numerazione prosegue, anche se cambia l’anno;
- il cognome ed il nome della parte istante;
- la natura dell’atto da notificare;
- l’Ufficio Giudiziario ed eventualmente la Sezione;
- il cognome ed il nome del destinatario della notifica;
- l’indirizzo ove l’atto deve essere spedito (notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta;
- il numero della raccomandata e l’Ufficio Postale;
- la data di spedizione e quella di ricezione;
- le spese postali;
- se la notifica è fatta a mani d’altro avvocato, la data e l’ora della

consegna, indicando le generalità del ricevente e facendolo sottoscrivere;

- gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell'atto notificato in opposizione ex art. 645 C.p.c. o per impugnazione.

Il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con cancellazioni leggibili e senza uso del cd. "bianchetto" per cancellare.

Quali atti si possono notificare?

Gli atti che si possono notificare in base alla legge 53/1994 sono:

- atti in materia civile ed amministrativa;
- atti stragiudiziali.

Si tratta della gran parte degli atti processuali, ivi compresi gli atti civili di esercizio di diritti sostanziali, quali la messa in mora, la diffida, la disdetta, l'opzione e gli atti amministrativi di diffida o di messa in mora per provocare il silenzio assenso o il silenzio rifiuto.

L'avvocato non può notificare gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio il preavviso di rilascio ed i pignoramenti immobiliari.

Per l'avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale non esistono i limiti di competenza territoriale come per l'Ufficiale Giudiziario (al contrario di quanto accade per la notifica diretta): *"Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla L. 21 gennaio 1994 n. 53 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio, con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale, nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria."* (Cons. Stato, Sez. V, 28/09/2005, n. 5185; così anche Cass. civ., Sez. I, 25/06/2003, n. 10077).

Anche per gli atti stragiudiziali il difensore dovrà essere preventivamente munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo le norme di cui all' art. 83 C.p.c..

Adempimenti successivi alla notifica di alcuni atti (impugnazioni, opposizioni a d.i.)

Gli atti d'impugnazione e l'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo comportano l'obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all'Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia

dell'atto notificato.

La eventuale omissione non incide sulla validità del procedimento di notifica: *“In tema di notificazione delle impugnazioni, l'omissione del deposito prescritto dall'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., posto a carico del difensore notificante dall'art. 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, non produce la nullità della notifica, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge; infatti, questa norma ricollega tale sanzione, oltre che alla mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge ed all'incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica, alla inosservanza delle "disposizioni di cui agli articoli precedenti", ma tale ultima espressione ellittica va riferita a quegli scarti dal modello legale, verificatisi nel procedimento di notifica, che abbiano inciso sul suo regolare perfezionamento e non anche all'omissione di un adempimento che si colloca, teleologicamente e temporalmente, su di un pian distinto ed ulteriore.”* (Cass. civ., Sez. I, 25/02/2011, n. 4704)

Inutile dire, comunque, che l'adempimento è molto importante poichè è interesse dell'opponente o dell'impugnante avvisare la cancelleria della notifica dell'opposizione o dell'impugnazione per evitare che il decreto possa apparire definitivo o la sentenza passata in giudicato.

Notifica diretta o a mezzo posta (artt. 3 e 4)

La legge prevede, come abbiamo visto, due forme di notifica: quella diretta e quella a mezzo del servizio postale.

Notifica diretta (art. 4)

Questa notifica si attua con la consegna diretta dell'atto, da parte del difensore, nel domicilio del destinatario. Ciò è possibile a condizione che:

- destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte,
- il destinatario sia iscritto nello stesso albo del difensore notificante,
- l'atto sia preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo entrambi sono iscritti,
- l'atto deve essere consegnato personalmente nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (e quindi non in un qualunque luogo), oppure, se la notifica non può essere fatta personalmente, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

Non è pertanto ammissibile la consegna ad altri soggetti quali il portiere, il vicino.

Il Collega che riceve l'atto, o la persona addetta allo studio o al servizio alla quale viene consegnato, devono sottoscrivere sia l'originale che la copia dell'atto notificata, nonché il registro cronologico, che quindi l'avvocato notificante deve portare con sè in ogni occasione di notifica diretta (art. 5, co. 2 e 3).

Inoltre, se la persona che riceve l'atto è diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità e dalla qualità rivestita dal consegnatario (tale specificazione deve seguire le firme e va riportata sull'originale, sulla copia notificata e sul registro cronologico).

Un esempio di relata di notifica può essere: <<Io sottoscritto avvocato ... in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di rilasciata il ..., previa iscrizione al n. ... del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a ... presso il suo proc. e dom. avv. con studio in ... ed ivi a mani dello stesso (oppure “non avendolo rinvenuto ed ivi a mani di ... addetta allo studio o al servizio dello stesso”); firma di chi riceve (e, se chi riceve è un addetto allo studio o al servizio, specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario, esempio Tizia nata a ... il ..., impiegata).>>

Notifica a mezzo posta (art. 3)

L'avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve:

- preventivamente acquistare speciali buste e moduli conformi al modello stabilito dall'Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari (art. 2);
- sulle buste il notificante deve apporre il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio;
- precompilare l'avviso di ricevimento ed apporvi tutte le indicazioni richieste dal modulo predisposto dall'Amministrazione postale; inoltre riportarvi il numero di registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, indicare come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore (esempio: Tizio presso il proc. e dom. avv.), mentre per quelle in corso di causa va apposta anche l'indicazione dell'ufficio giudiziario e, se esiste, della sezione (esempio: Trib. Mi. Sez. I);
- scrivere la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, indicando l'ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell'atto.

La relata potrà essere del seguente tenore: <<Io sottoscritto avvocato ...in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di rilasciata il ..., previa iscrizione al n. ... del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a ..., ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. r. ... spedita dall'Ufficio Postale di ...- in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. ... (e sottoscrizione dell'avvocato)>>.

L'ufficio postale:

- appone in calce all'originale ed alla copia dell'atto il timbro di vidimazione;
- inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste predisposte dall'avvocato notificante;
- restituisce all'avvocato l'originale dell'atto vidimato.

Va conservato l'avviso di spedizione della raccomandata, che va poi allegato all'atto e che, in ogni caso, consente l'iscrizione a ruolo della causa,

anche se non è ancora ritornata la cartolina postale di ricevimento.

Quanto al tempo di perfezionamento della notifica, si devono applicare i principi della nota sentenza della Corte Costituzionale sui termini e notifiche a mezzo posta (che dal 2005 sono stati introdotti nell'art. 149 c.p.c.), con la differenza che si bada non alla consegna all'Ufficiale giudiziario, ma all'Ufficio postale: *“Il principio desumibile da Corte cost. n. 477 del 2002, secondo il quale, una volta che il plico sia pervenuto al destinatario, la notificazione è efficace per il notificante già nel momento in cui l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione a mezzo del servizio postale eseguita dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1, legge n. 53/1994, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato.”* (Cass. civ., Sez. III, 28/02/2011, n. 4919).

Apposizione della marca da bollo (art. 10)

All'atto notificato prodotto in giudizio va apposta marca di importo variabile a seconda del numero dei destinatari della notificazione:

- € 2,58, fino a 2 destinatari;
- € 7,75, da 3 a 6 destinatari;
- € 12,39, 7 o più destinatari.

Riflessi penali e disciplinari

Ed infine, va segnalata la norma di cui all'art. 6 della L. 53/1994, a mente del quale l'avvocato, nel corso del procedimento di notificazione (relazione; attestazioni) “è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”, ed è soggetto a responsabilità anche disciplinare, in caso di irregolarità o abusi.

*o*o*

Notifiche in proprio via pec

Requisiti generali

L'avvocato che ha la procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. può procedere alla notifica in proprio a mezzo PEC.

Non è obbligatoria la annotazione nel relativo Registro Cronologico (art. 8, co. 4- bis).

La mancanza degli adempimenti rende la notificazione via PEC più pratica e più semplice e la rende certamente più appetibile rispetto alla notifica diretta (oltre alla possibilità di effettuare la notificazione ...da qualsiasi punto del mondo!).

L'avvocato che intenda notificare, inoltre, deve

essere dotato di una casella di PEC regolarmente comunicata al medesimo Consiglio, oltre che risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE, previsto dal D.M. 44/2011), perché solo caselle siffatte garantiscono la certificazione dello status di difensore nel PCT;

essere dotato di un dispositivo di firma digitale² (smart card e lettore), del quale egli dovrà verificare la validità. Infatti, se la firma digitale è valida al momento dell'invio tramite PEC, questa costituisce, in base alle regole tecniche sul documento informatico (DPCM 30.3.2009), riferimento temporale opponibile a terzi e, quindi, data certa della validità della firma digitale dell'avvocato anche se, all'atto della verifica da parte del Giudice, il relativo certificato sia nel frattempo scaduto o sia stato revocato;

disporre di un indirizzo PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi, come in appresso individuati.

La procura alle liti

Da segnalare che la procura alle liti può, ex art. 83, co. 3, c.p.c.:

nascere come documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente;

(più comunemente) nascere come copia informatica tratta (mediante scansione) dalla procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta di pugno dal cliente e autenticata di pugno dall'avvocato.

L'art. 83 c.p.c. prevede, poi, che la copia scansionata della procura cartacea debba essere ulteriormente autenticata tramite apposizione della firma digitale da parte dell'avvocato.

² La Firma Digitale (art. 1, co. 1, lett. s d.lgs. 82/2005) può essere definita l'equivalente elettronico di una tradizionale firma apposta su carta, assumendone lo stesso valore legale. È associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che attestano con certezza che la integrità del documento; la identità di chi firma.

Siffatta procura andrà, quindi, allegata – unitamente all’atto cui si riferisce - al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione; in tal modo, essa sarà considerata come apposta in calce all’atto stesso, ex art. 18 D.M. 44/2011.

E’, in ogni caso consigliabile che essa sia specifica, ossia che rechi riferimento al giudizio in relazione al quale è stata rilasciata (parti; oggetto; etc. etc.).

Atti notificabili: per quali materie?

Soddisfatti che siano i requisiti generali, dal 24 maggio 2013 l’avvocato può eseguire in proprio, anche a mezzo PEC, come già faceva a mezzo posta, “la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”, “salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente”. Pertanto, la regola è che si possano notificare gli atti, in proprio, anche a mezzo PEC, come già a mezzo posta; l’eccezione è rappresentata dalla diversa previsione dell’autorità giudiziaria.

Le fasi della notificazione: attività preliminari

In via preliminare, l’avvocato deve predisporre l’atto o gli atti da notificare. E’ opportuno, all’uopo, inserirli in una cartella <<dedicata>> del sistema operativo del proprio p.c. o server, anche ai fini della conservazione ed eventuale verifica della validità della eseguita notificazione.

Atti notificabili: quali tipologie di oggetti informatici ?

La legge consente di notificare due tipologie di oggetti informatici:

1. documenti informatici;
2. copie informatiche di atti originariamente formati su un supporto analogico.

1. documenti informatici

Nel primo caso, si tratta di documenti creati direttamente dall’avvocato in forma elettronica (atto di citazione; atto di precetto; etc. etc.), ad esempio attraverso un programma di elaborazione testi, e firmati digitalmente.

Tuttavia è consigliabile utilizzare sempre documenti informatici in formato .pdf, poichè, a mente dell’art. 12 delle Specifiche Tecniche (artt. 12 e 34 D.m. 44/2011; provv. Min. Giustizia 18 luglio 2011), il formato .pdf, ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, è l’unico formato valido per gli atti processuali in forma di documento informatico.

Un documento valido può essere, quindi, ottenuto mediante tre passaggi:

- redazione dell’atto in un programma di redazione testi;
- trasformazione del testo in .pdf;
- apposizione della firma digitale.

Pertanto, ciò che va allegato al messaggio di invio della notifica è tale ultimo file, firmato digitalmente (normalmente con estensione del nome file .p7m).

2. copie informatiche di atti originariamente formati su un supporto analogico.

Nel secondo caso, trattasi di riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea, ottenute tramite la scansione del documento stesso.

Anche qui, il file da notificare può essere in diversi formati (.pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml), anche compressi (.zip, .rar, .arj), ma appare consigliabile utilizzare il formato .pdf, normalmente gestito dagli scanner più diffusi. In questa ipotesi, in seno alla relata di notifica dovrà essere inserita l'attestazione di conformità della copia telematica all'originale cartaceo.

Relata ed attestazione andranno firmate digitalmente.

Atti notificabili: firme digitali; attestazioni di conformità

Pertanto:

1. quando oggetto della notifica sia un documento informatico, esso andrà firmato digitalmente;
2. quando oggetto della notifica sia una riproduzione informatica di un atto originale in forma cartacea, in seno alla relata di notifica dovrà essere inserita l'asseverazione di conformità.

Se, poi, all'atto notificato sia congiunta la procura alla lite, ottenuta tramite scansione della procura cartacea, detta procura dovrà essere ulteriormente autenticata tramite apposizione di una seconda firma digitale da parte dell'avvocato.

Possibili destinatari

La categoria dei possibili destinatari di una notifica a mezzo PEC è, allo stato, e come si è anticipato, limitata a quei soggetti il cui indirizzo di PEC "risulta da pubblici elenchi" (cfr art. 3 co. 3 bis L. 54/1994), quali:

i colleghi, avvocati e domiciliatari della controparte, già costituiti, ai quali l'atto deve essere trasmesso alla casella di PEC comunicata all'Ordine di appartenenza ed iscritta nel REGINDE (per la consultazione: <http://pst.giustizia.it/PST>)

le imprese la cui PEC è dichiarata nel registro delle imprese ed i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato (all'indirizzo <http://www.inipec.gov.it/>, si trova l'indice nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti – INI-PEC – dal quale sarà possibile la consultazione come già avviene per il REGINDE);

le pubbliche amministrazioni iscritte nell'IPA (Tutte le P.A sono ex lege obbligate a comunicare al DigitPA, Ente Nazionale per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, il loro indirizzo PEC. L'elenco delle PEC si può consultare all'indirizzo: <http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>).

il documento informatico e da firmare digitalmente. Il contenuto

obbligatorio della relazione è indicato dall'art. 3 bis, co. 5, della legge, al quale si rimanda. Per esempio, può essere redatta così:

<<Io sottoscritto avvocato ...in base alla legge 53 del 1994 in data ho notificato per conto di (specificare il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti di chi ha dato la procura) l'allegato atto (specificare tipo) a... all'indirizzo di posta elettronica (indirizzo PEC di destinazione) estratto dal Registro delle Imprese di (sede della destinataria) (oppure: dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici); DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di ...- Sez. ... Giudice... r.g.

(Eventualmente)

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 3-bis, co. 2, e 6, co. 1, della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del co. 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal co. 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22, co. 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l'atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all'originale da cui è stata estratta.>>

La spedizione del messaggio (art. 3, co. 4)

Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione:<<notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994>>.

Tempo della notificazione (art. 16 septies d.l. 179/2012)

La legge di conversione del d.l. 90 ha introdotto (art. 45 bis) l'art. 16 septies al d.l. 179/2012, precisando che l'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche eseguite con modalità telematiche, che devono essere effettuate tra le ore 7 e le ore 21. La norma precisa altresì che, se e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

Perfezionamento della notifica (art. 3, co. 3)

Il buon fine della notificazione si ha esclusivamente con il recapito, nella casella PEC del mittente, sia della ricevuta di accettazione, sia della ricevuta di avvenuta consegna, la quale riporta tutte le indicazioni relative al momento in cui la notifica si è perfezionata.

La notifica si può considerare perfezionata per il mittente con la ricevuta di accettazione ai sensi del DPR 68/2005, istitutivo della PEC, e per il destinatario con la ricevuta di consegna, non sommaria, ma di tipo "completo", compresi gli allegati.

Va segnalata la rigida posizione assunta di recente dal Tar Campania che, con la recente pronuncia n. 1756 del 3 aprile 2013, ha statuito che l'avvocato debba presentare la ricevuta completa di avvenuta consegna della PEC, compreso il numero di registro cronologico di cui all'art. 8 dalla Legge n. 53/1994, producendo quindi l'intero atto notificato e non solo un

suo estratto.

Il TAR ritiene che l'avvocato debba necessariamente produrre anche: la stampa dell'atto notificato con la relata; il certificato di firma digitale del notificante; il certificato di firma del gestore di PEC; le informazioni richieste dall'art. 18 per il corpo del messaggio; le ricevute della PEC; gli ulteriori dati di certificazione.

Prova della notifica

Attualmente, non è possibile depositare per via telematica i file relativi alla notificazione eseguita. Pertanto, al momento, al fine di consentire l'agevole riscontro dell'avvenuto perfezionamento della notificazione anche nell'ambito di processi gestiti in forma cartacea, si potrà procedere (ex art. 9 L. 53/1994) con l'esibizione della prova della notificazione mediante copia su supporto analogico ossia producendo:

1. il messaggio di PEC;
2. tutti gli atti allegati di essi;
3. la ricevuta di accettazione;
4. la ricevuta di avvenuta consegna.

Ne attesterà la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 9, comma 1 bis ed 1 ter)

Su ognuno di tali documenti andrà apposta una attestazione di conformità; ad esempio: <<Ex artt. 6, co. 1 e 9, co. 1-bis della L. 53/1994, così come modificato dalla lettera d) del co. 1 dell'art. 16 quater del d.l. 179/2012, aggiunto dal co. 19 dell'art. 1, L. 228/2012, e dell'art. 23 co. 1 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm., si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta. Nome e firma dell'avvocato>>.

Adempimenti successivi alla notifica di alcuni atti (impugnazioni, opposizioni a d.i.)

Come per le notifiche "fisiche", per gli atti di impugnazione e per l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il difensore notificante deve dare il prescritto avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell'atto notificato.

Apposizione della marca da bollo (art. 10)

Il d.l. 90/2014 ha escluso la apposizione della marca da bollo per la notificazione tramite PEC.

*o*o*

Per tutti i tipi di notifica in proprio:
Nullità ed inesistenza della notifica (art.11)

L'art. 11 prescrive che *“Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.”*

Per la giurisprudenza, la nullità è sanabile con la rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, ove si accerti il raggiungimento dello scopo della notificazione stessa: *“La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio compiuta personalmente dall'avvocato, in caso di violazione di uno qualsivoglia dei presupposti stabiliti dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53, è nulla e non inesistente, ma la nullità - non riguardando un vizio formale, bensì la sussistenza stessa della facoltà dell'avvocato di eseguire la notificazione in proprio - può essere sanata soltanto dalla tempestiva costituzione dell'intimato, essendo a tal fine irrilevante l'avvenuta consegna dell'atto.”* (Cass. civ., Sez. II, 10/03/2011, n. 5743; principio ormai riportato tralatamente: Cass. civ., Sez. V, 05/08/2004, n. 15081; Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592).

Tuttavia, per la validità della notifica, l'avvocato deve compiere le operazioni di persona, pena la inesistenza, insanabile, e non la nullità sanabile: *“Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché - a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 - solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere **inesistente** anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nullità dall'art. 156 cod. proc. civ.”* (Cass. civ., Sez. II, 10/01/2011, n. 357).

La attività compiuta per delega è tuttavia sanabile: *“La notificazione eseguita, ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità rilevabile d'ufficio e sanabile "ex tunc" per effetto della sua rinnovazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. o attuata spontaneamente dalla parte, trattandosi di vizio di forma del procedimento notificatorio attinente alla sola fase di adempimento materiale della delega affidata al domiciliatario, atteso che l'istanza di notifica proviene comunque da chi ha il legittimo "ius postulandi"”* (Cass. civ., Sez. VI - 3, 28/02/2013, n. 5096: la Corte di appello aveva ordinato la rinnovazione della notificazione, effettuata dal domiciliatario).

~~*

Riferimenti normativi e legislativi

Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Decreto Ministeriale 27 maggio 1994 n. 595400 (Istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali) in G. U. 7 giugno 1994 n. 131

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”.

Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44, art. 18

Prov. Min. Giustizia 18 luglio 2011 (in G.U. 29 luglio 2011 n. 179)

D.l. 24 giugno 2014 n. 90, art. 47

*o*o*

Bibliografia e sitografia elementari

Al momento della prima redazione di questo opuscolo non esisteva, ovviamente, letteratura scientifica sul D.M. 48/2013, ma solo impressioni a prima lettura. Si offrivano i riferimenti che seguono quale punto di partenza per la ulteriore riflessione dell'interprete e dell'operatore.

Proprio per questo, sono riportati, anche, gli indirizzi di alcuni siti di aggiornamento più frequente.

Emanuele Forner, Le notificazioni dell'avvocato, Giuffrè, 2013
Francesco Scialpi, Nuovi e particolari casi di notifiche ed esecuzioni, Edita casa editrice & libreria, 2013

Processo telematico: al via dal 24 maggio le nuove regole per le notifiche dei legali; Guida al diritto, 1 giugno 2013, n. 23, pag. 20.

Andrea Lubrina, Utilizzo P.E.C. nel processo civile, 2013, <http://www.diritto.it/docs/35056-utilizzo-p-e-c-nel-processo-civile?page=1>
Elena Bassoli, Notifiche processuali via PEC, 2013, http://www.academia.edu/4520035/NOTIFICHE_PROCESSUALI_VIA_PEC

Dal blog dell'avv. Maurizio Reale
(<http://ilprocessotelematico.webnode.it/>)

sul D.M. 48/2013

<http://ilprocessotelematico.webnode.it/news/le-notifiche-degli-avvocati-a-mezzo-pec-dopo-il-dm-48-2013/>

sulle modifiche apportate alla l. 53/94 dalla l. 228/12

<http://ilprocessotelematico.webnode.it/news/breve-commento-alla-l-53-94-a-seguito-delle-ultime-modifiche-apportate-dallart-1-comma-19-della-l-24-dicembre-2012-n-228-/>

Ed infine, gli avvertimenti dal blog dell'avv. Tiziano Solignani

<http://blog.solignani.it/2013/07/19/compilando-la-mia-prima-relata-di-notifica-via-pec-e-piuttosto/>

Analogamente, solo commenti a prima lettura sul d.l. 90 e sulla legge di conversione. Questi i primi interventi

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=68609>

<http://www.quandoilprocessotelematico.it/quando-il-decreto-e-convertito-le-novita-introdotte-dalla-legge-di-conversione-del-d-l-902014/>

http://www.studiolegalerudi.it/pct/?page_id=1742

*o*o*

Formulario essenziale

Istanza per l'autorizzazione alle notifiche in proprio
<<Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce
Il/La sottoscritto/a Avv. ...nato/a a ... iscritto/a nell' Albo degli Avvocati di
Lecce dal ...CHIEDE di essere autorizzato/a ad esercitare le facoltà di
notificazione previste dalla L. 53/1994.

A tal fine dichiara:

- di non aver procedimenti disciplinari pendenti;
- di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale né altra più grave sanzione.

Allega il registro cronologico di cui all'art. art.8 Legge 53/1994.
Lecce ...>>

Relata per notifica a mani

<<Io sottoscritto avvocato ... in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di rilasciata il ..., previa iscrizione al n. .. del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a ... presso il suo proc. e dom. avv. con studio in ... ed ivi a mani dello stesso (oppure “non avendolo rinvenuto ed ivi a mani di ... addetta allo studio o al servizio dello stesso”); firma di chi riceve (e, se chi riceve è un addetto allo studio o al servizio, specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario, esempio Tizia nata a ... il ..., impiegata).

Relata per notifica per posta

<<Io sottoscritto avvocato ...in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di rilasciata il ..., previa iscrizione al n. ... del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a ..., ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. r. ... spedita dall'Ufficio Postale di ...- in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. ... (e sottoscrizione dell'avvocato)>>.

Relata per notifica per posta elettronica certificata

<<Io sottoscritto avvocato ...in base alla legge 53 del 1994 ho notificato per conto di (specificare il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti di chi ha dato la procura) l'allegato atto (specificare tipo) a... all'indirizzo di posta elettronica (indirizzo PEC di destinazione) estratto dal Registro delle Imprese di (sede della destinataria) (oppure: dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici); DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di ...- Sez. ... Giudice... r.g.

Attestazione di conformità (copia telematica di originale telematico)

ATTESTO

ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, introdotto dal D.L. 90/2014 che la copia informatica dell'atto è ottenuta dall'originale, estratto dal fascicolo informatico relativo al procedimento n./.... R.G. del Tribunale di,